

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL CONSIGLIERE
ANZIANO
F.to R. Musso

IL PRESIDENTE
F.to S. Bausone

IL SEGRETARIO
COMUNALE
F.to C. Lacagnina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione in applicazione della L.R. n. 44/91, modificata e integrata con L. R. n. 23/97

E' divenuta esecutiva il giorno _____

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 - comma 1);

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12);

IL SEGRETARIO
COMUNALE
F.to C. Lacagnina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Responsabile del servizio incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio On-line, si certifica che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 11 della L.R. 03.12.1991, n. 44 con le modifiche di cui all'art. 127, comma 21, della L.R. 28.12.2004, n.17:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ e che entro tale data non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Alimena li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ALIMENA
Provincia di Palermo

Area Amministrativa

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Reg.	Oggetto:
Anno 2012	Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 19,30 nella solita sala delle adunanze consiliari;
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, (Art. 20, I° comma, L.R. n. 7/1992 e s.m.i. nonché art. 21 e 22 del vigente statuto comunale) giusto avviso del 26.10.2012, prot. 5858, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
BAUSONE	Santina	X	
MUSSO	Rosario	X	
CURIONE	Antonio Giuseppe	X	
SCELFO	Pietro	X	
RICHIUSA	Antonio	X	
DI GANGI	Giovanni	X	
CALABRESE	Maurizio	X	
VALENZA	Renzo		X
RICHIUSA	Antonia		X
DI MAGGIO	Giovanni		X
BAUSONE	Loredana		X
D'ANGELO	Ignazio Giuseppe		X
TOTALE		07	05

Presiede la Sig.ra **BAUSONE Santina** nella qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa Clara Lacagnina**

La seduta è pubblica. Sono presenti in aula, per l'esecutivo: il Vice Sindaco Stracci dr. Alvisè e l'Assessore Roberto Tedesco

Proposta di deliberazione ad oggetto: “ Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012 ”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRECISATO che:

- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;
- l’articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l’IMU;
- l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ;

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 nella seduta odierna ;

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come rettificato dall’articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

CONSIDERATO che:

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall’art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);

b) l’art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) l’aliquota di base dell’imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L’abitazione principale è quella definita dall’art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni ;

e) ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011(e successive modifiche e integrazioni), dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400;

f) ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale

(l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione) si applichino anche :

- all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 dell'art. 13 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni).

EVIDENZIATO che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

PRESO ATTO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VALUTATO, in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, che il mantenimento delle aliquote nella misura base fissata dal DL 201/2011 consente il rispetto degli equilibri di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ;

VISTO :

- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

- lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE DISPOSITIVO

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di determinare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, nella misura base stabilita dall'art. 13 del D.L. 201/2011, e precisamente come segue:

Aliquote	Comune	Stato	Totale
Art.13,comma 6, D.L. 201/2011 –aliquota base	0,38%	0,38%	0,76%
Art. 13, comma 7,D.L. 201/2011 – abitazione principale	0,4%	==	0,4%

L'aliquota di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 non viene determinata in quanto questo Comune risulta classificato tra i comuni montani e compreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14/6/1993, per cui i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dal pagamento dell'imposta;

- 3) **Di determinare** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011, come segue:

a) detrazione base di € 200,00 annui rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

4) Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;

5) Di demandare, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo, al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU)" adottato con propria deliberazione n. 19 in data odierna;

6) Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

7) Di demandare al Responsabile competente l'invio della presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 , comma 1 , della Legge n. 142/1990 , recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'anzidetta proposta di deliberazione .

Alimena , li 24.10.2012

Il Funzionario Responsabile dell'IMU
f.to D.ssa Leonarda LIBRIZZI

Ai sensi dell'art.53 , comma 1 , della legge n.142/1990 , recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'anzidetta proposta di deliberazione .

Alimena , li 30.10.2012

Il Funzionario Responsabile dell'Area
Economica e Finanziaria
f.to Dr.ssa Filippina NUCCIO

Il Presidente

Pervenuto alla trattazione del punto n. 3 di cui all'odierno O.D.G. invita l'assessore alle finanze, Tedesco Prof. Roberto, ad illustrare la proposta di deliberazione così come predisposta.

Questi presa la parola, evidenzia che la scelta di mantenere le aliquote nella misura base così come fissata dal D.L. 201/2011, trova la sua ratio, nella capacità per l'Ente di riuscire a rispettare con il gettito da essa scaturente, gli equilibri di bilancio. Ad oggi, e si auspica, fino al termine di questo esercizio finanziario rileva, non si ritiene sussistano esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità e quantità di servizi da garantirsi alla collettività amministrata, tali da giustificare determinazioni di aliquote maggiori rispetto a quelle di base. Da qui, la proposizione di siffatte determinazioni.

Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Musso chiede all'assessore Tedesco " argomenti riportati nell'articolato del regolamento IMU suscettibili di variazione rispetto al dettato normativo statale " cui l'Assessore puntualmente e chiaramente risponde.

Da questa richiesta è scaturito un dibattito, al termine del quale il Consigliere Musso anticipa la sua astensione dal voto, così come concretizzata al precedente punto all'ordine del giorno, che di seguito si riporta : "*Le aliquote IMU si debbono necessariamente interfacciare con il Bilancio comunale nel quale sono riportate le dotazioni finanziarie che consentono di attuare le azioni politiche dell'Amministrazione*

tra le quali si richiamano le spese effimere sostenute per i divertimenti estivi la cui entità economica è stata più volte contestata dal sottoscritto anche per iscritto, motivo per il quale mi astengo dal voto".

- Intervenuto, il Vice-Sindaco Stracci, evidenzia che è prematuro oggi poter dichiarare che gli equilibri di bilancio saranno garantiti sino a fine anno. Potrà, rileva, essere necessario in sede di assestamento, poter contare sul gettito che dall'I.M.U. così come determinata deriverà, senza dover quindi incidere sull'avanzo di amministrazione, che va, a suo avviso, prudenzialmente, mantenuto nell'entità oggi determinata, sì da garantirlo alla nuova amministrazione che verrà ad insediarsi dopo le consultazioni elettorali della prossima primavera 2013.

- Intervenuto, il consigliere Calabrese, concorda con quanto dal Vice-Sindaco proferito. Aggiunge che avere mantenuto le aliquote in quell'entità, è segno di sana amministrazione.

- Intervenuto, il capogruppo Curione, esprime una dichiarazione di voto favorevole sulla proposta determinazione. Rivolge un plauso all'Amministrazione comunale per essere stata capace di non proporre aumenti nella misura delle aliquote, operazione invece effettuata dalla quasi totalità delle altre realtà locali. Numerosissimi sono stati, rileva, i Comuni d'Italia che hanno operato aumenti anche di rilevante entità, sulle aliquote de qua.

Ritiene onesto e doveroso anch'egli garantire alla futura amministrazione l'avanzo di amministrazione così come accertato con l'approvato conto di gestione dell'esercizio 2011.

- Conclusi i superiori interventi, il Presidente invita il consesso a procedere per la votazione della proposta di deliberazione così come predisposta.

Il Consiglio Comunale

Con voti favorevoli n. 6 (sei), astenuto n. 1 (Musso), espressi in forma palese, risultato così come accertato e proclamato dal Presidente

Delibera

Approvare la superiore proposta di deliberazione con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che se anche non riportata qui si intende integralmente trascritta.

Alle ore 20,30 conclusi i lavori, la seduta è dal Presidente, dichiarata chiusa.